



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Ai Comuni in indirizzo

OGGETTO: Precisazione agli Enti assegnatari e/o ammessi al Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili – Annualità 2022 – 2023.

L'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per fronteggiare l'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici, ha istituito, per l'anno 2022, il Fondo per l'avvio delle opere indifferibili al fine di garantire l'avvio delle procedure di affidamento degli interventi finanziati dal PNRR;

Con la legge n.197 del 29 dicembre 2022 è stato disciplinato, ai commi 369-379 dell'articolo 1, l'accesso alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2023, relativamente agli interventi per opere pubbliche finanziate, tra l'altro, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché nel Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al PNRR.

Come noto, codesti Enti sono risultati assegnatari ovvero ammessi a beneficiare delle risorse aggiuntive messe a disposizione dal citato Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili relativamente alle annualità 2022 – 2023.

Sono di seguito riportati, per quanto riguarda i contributi assegnati alla titolarità del Ministero dell'Interno, i principali Decreti emanati dalla Ragioneria Generale dello Stato per l'assegnazione e/o l'ammissione al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per le annualità 2022-2023.

[Relativamente alla procedura semplificata ed ordinaria per il 2022: decreto del Ragioniere generale dello Stato del 2 marzo 2023 n. 52](#); relativamente alla conferma della preassegnazione in modalità semplificata per il II semestre 2023: [decreto del Ragioniere generale dello Stato dell'11 luglio 2023 n. 197](#); relativamente alla procedura semplificata per il I semestre 2023: [decreto del Ragioniere generale dello Stato del 3 agosto 2023 n. 183](#); relativamente alla procedura ordinaria per il I semestre 2023: [decreto del Ragioniere generale dello Stato dell'8 agosto 2023 n. 185](#); relativamente all'ammissione in procedura ordinaria II semestre 2023: [decreto del Ragioniere generale dello Stato dell'11 agosto 2023 n. 187](#), consultabili al seguente collegamento [Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Fondo opere indifferibili](#).

Circa il corretto utilizzo delle risorse assegnate a valere sul richiamato Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (annualità 2022-2023) si invitano i soggetti attuatori a visionare attentamente le FAQ pubblicate e in costante aggiornamento all'interno dell'area RGS del ministero dell'Economia e delle Finanze, disponibili al seguente collegamento <https://area.rgs.mef.gov.it/faq>.

Vengono di seguito riportate le FAQ più recenti oggetto di pubblicazione:

D. Come possono essere utilizzate le risorse del FOI assegnate negli anni 2022 e 2023?

R. Il fabbisogno finanziario per cui la stazione appaltante ha beneficiato del FOI (decreto-legge n. 50 del 2022, articolo 26, comma 7) deve provenire solo dagli aggiornamenti infra-annuali dei prezzi o dagli aumenti stabiliti dal decreto-legge n. 50 del 2022, all'articolo 26, commi 2 e 3. Per il 2023, questo riferimento è nella legge n. 197 del 2022, articolo 1, comma 371.

Di conseguenza, nel quadro economico posto a base di gara doveva essere già compreso il fabbisogno derivante dall'aumento dei prezzi ed il FOI non può finanziare la revisione prezzi in corso d'opera prevista dal decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 23, articolo 60.

D. Se l'opera ha beneficiato sia del contributo PNRR sia del FOI i ribassi d'asta devono essere ripartiti tra le diverse fonti? Gli stessi ribassi d'asta possono essere utilizzati per VARIANTI in corso d'opera?

R. Il contributo FOI incrementa il contributo originario destinato alla stessa opera. Per quanto riguarda i ribassi d'asta, che rimangono disponibili per il progetto fino alla sua conclusione, non è necessario distinguerli.

Tuttavia, è importante notare che le economie generate da progetti conclusi vengono restituite prioritariamente al FOI, come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, articolo 6, comma 6 (FOI 2022) e dal decreto ministeriale 10 febbraio 2023, articolo 11 (FOI 2023).

Salvo istruzioni specifiche dall'Amministrazione finanziatrice della misura, le economie generate dai ribassi d'asta possono essere utilizzate integralmente per le varianti in corso d'opera che rispondono ai requisiti del codice dei contratti e ritenute indispensabili per il completamento del progetto.

In nessun caso le economie di cui al periodo precedente possono essere utilizzate per varianti suppletive, con eccezione di quelle derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili secondo quanto previsto dal medesimo codice dei contratti tese a realizzare, migliorare e completare opere originariamente non previste nel progetto finanziato e posto a base di gara.

D. Quali sono le modalità di erogazione del FOI?

R. Per quanto riguarda il PNRR, il FOI segue le stesse regole del finanziamento principale. Per le richieste di anticipazione e la rendicontazione, sia l'Amministrazione titolare che la stazione appaltante devono considerare l'importo PNRR aumentato dalla quota FOI come valore finanziario dell'intervento. Per quanto riguarda il PNC o altre linee di finanziamento, le modalità di erogazione del FOI verranno comunicate in una circolare successiva. Per le istruzioni sulla rendicontazione delle opere PNRR su ReGiS, consulta la FAQ "Nel caso di opera PNRR cofinanziata dal FOI, come deve essere fatta la rendicontazione su ReGiS?". In entrambi i casi, le Amministrazioni titolari delle misure

dovrebbero dare priorità all'uso delle risorse finanziarie disponibili per le singole misure/linee di intervento.

D. Come si deve contabilizzare il FOI ai fini della tracciabilità contabile?

R. Il contributo FOI incrementa il finanziamento destinato in origine alla stessa opera. Pertanto, il FOI segue le stesse regole di tracciabilità del finanziamento principale.

Assicurati che sia inserito negli stessi capitoli di bilancio in cui sono stanziati le risorse PNRR o le altre risorse (per esempio, PNC) per finanziare l'opera.

D. Le risorse FOI assegnate nell'anno 2022 in via definitiva non sono state utilizzate del tutto. Come si restituiscono?

R. Con i decreti della Ragioneria Generale dello Stato inerenti al FOI 2022 (per esempio, decreto RGS 2 marzo 2023, n. 52 e 26 maggio 2023, n. 159) sono diventate definitive le assegnazioni basate sulle informazioni trasmesse dai Soggetti attuatori e validate dalle Amministrazioni titolari. Secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, articolo 6, comma 6, relativo alle economie generate da progetti conclusi, le risorse del FOI non più necessarie a coprire il fabbisogno dovuto agli aumenti dei prezzi, devono essere restituite una volta concluso il progetto. Di conseguenza, è essenziale mantenere gli importi FOI nell'apposito accantonamento e non utilizzarli per altre finalità fino a quando non avviene la restituzione. Si può segnalare l'accantonamento nel sistema di monitoraggio ReGiS, nella voce del Quadro Economico (QE) denominata "Altro".

D. Nel contabilizzare i SAL, è necessario separare o specificare le somme dovute all'aumento dei costi materiali del FOI, considerando la successiva liquidazione e rendicontazione su ReGiS?

R. È necessario predisporre un unico SAL senza distinguere le fonti di finanziamento. Per altre risposte sulla rendicontazione delle opere PNRR su ReGiS, consulta la FAQ "Nel caso di opera PNRR cofinanziata dal FOI, come deve essere fatta la rendicontazione su Regis?"

Si rammenta infine che è esclusa la possibilità di un utilizzo del Fondo per finalità diverse da quanto indicato dal predetto Ministero quali, a titolo esemplificativo, l'utilizzo delle somme per l'ampliamento delle lavorazioni, per variazioni in corso d'opere suppletive, per la copertura dei maggiori fabbisogni dovuti al rispetto delle condizionalità del PNRR ovvero maggiori costi per il rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" "DNSH".

Il Direttore Centrale per la Finanza Locale

(Colaiani)

Firma digitale ai sensi del
D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i